

AREA ANAGRAFE, PROMOZIONE ECONOMICA E REGOLAZIONE DEL MERCATO
UFFICIO REGISTRO IMPRESE

IL CONSERVATORE

Alle Imprese in elenco
e ai loro titolari e legali rappresentanti

Oggetto: Cancellazione d'ufficio dal Registro delle Imprese di n. 241 società di persone.
Art. 3 del D.P.R. n. 247/2004 e art. 40 del DL n. 76/2020, convertito in Legge n. 120/2020

VISTO l'art. 3 del DPR n. 247/2004, anche alla luce di quanto disposto dall'art. 40 del Decreto legge n. 76/2020, convertito nella legge n. 120/2020

VERIFICATO che per le imprese di cui all'elenco allegato, che costituisce parte integrante della presente determinazione, si sono accertate le circostanze ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. n. 247/2004:

CONSIDERATO che la comunicazione di avvio del procedimento di cancellazione d'ufficio è stata iscritta nel Registro Imprese per tutte le suddette società e che ne è stata data notizia mediante affissione nell'albo camerale on line nel sito istituzionale della Camera di Commercio – sezione Pubblicità legale - dal 23 febbraio al 9 marzo 2024;

TENUTO CONTO che durante il termine assegnato, ai sensi dell'art. 40 comma 4 della legge n. 120/2020, non è stato compiuto alcun atto di gestione né presentata alcuna regolare domanda di cancellazione né di scioglimento e liquidazione volontaria, e non sono pervenute all'ufficio del registro imprese istanze di prosecuzione dell'attività nei 30 giorni successivi alla pubblicazione (scadenza dell'8 aprile 2024);

EFFETTUATE le necessarie verifiche presso l'Agenzia delle Entrate mediante il servizio "Sister" (accesso telematico alla banca dati catastale e ipotecaria) relative alla titolarità di beni immobili in capo alle società destinatarie del presente provvedimento;

CONSIDERATO che:

- Il numero delle imprese, di cui al suddetto elenco, è pari a 241 posizioni, e non tutte sono titolari di un domicilio digitale valido a cui notificare l'avvio del procedimento di cancellazione;
- la notificazione a mezzo di raccomandata a.r. a ciascuna di queste imprese, considerato il numero rilevante, è particolarmente gravosa e onerosa per tempi e costi da sostenere in virtù di una procedura che si attiva, altresì, per inadempienza di parte;

- l'articolo 5-bis, commi 1 e 2, d. lgs 82/2005 e ss.mm e ii. *“Comunicazioni tra imprese e amministrazioni pubbliche”* prevede testualmente *“1. La presentazione di istanze, dichiarazioni, dati e lo scambio di informazioni e documenti, anche a fini statistici, tra le imprese e le amministrazioni pubbliche avviene esclusivamente utilizzando le tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Con le medesime modalità le amministrazioni pubbliche adottano e comunicano atti e provvedimenti amministrativi nei confronti delle imprese.....”*;
- una Pubblica Amministrazione può avvalersi di quanto dispone l'art. 8, comma 3, della legge 241/1990 in combinato disposto con l'art. 32 della legge n. 69/2009 per economizzare le attività e nel contempo rispettare i principi dell'efficienza ed efficacia della spesa pubblica;
- il predetto art. 8, comma 3, della legge 241/1990, in particolare, stabilisce che: *“Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui al comma 2 mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima”*;
- l'art. 32 della legge n. 69/2009 stabilisce che a far data dal 1° gennaio 2010, *gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati*;
- la pubblicazione all'albo camerale on line, nella sezione Pubblicità legale del sito internet della Camera di Commercio, della comunicazione di avvio del procedimento per un congruo periodo di tempo consente di rendere note le procedure avviate dall'ufficio e costituisce, pertanto, nel caso di specie e in considerazione delle peculiarità evidenziate, valida ed efficace modalità di comunicazione di avvio del procedimento di cancellazione d'ufficio ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 della legge n. 241/1990;

VISTI:

- la Legge 29 dicembre 1993, n. 580, e in particolare l'art. 8 che istituisce il Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio;
- il Decreto del Presidente della Repubblica, 7 dicembre 1995, n. 581, contenente il Regolamento di attuazione del Registro delle Imprese;

DISPONE

1. la cancellazione dal registro delle Imprese delle società di cui all'elenco allegato;
2. la notificazione del presente provvedimento mediante pubblicazione all'albo camerale on line del sito istituzionale della Camera di Commercio di Cagliari-Oristano, nella sezione Pubblicità legale, ai sensi dell'art. 8 comma 3 della legge 241/1990;

3. La pubblicazione nell'albo camerale per 15 giorni, dal 16 aprile al 1° maggio 2024.

Avverso il presente provvedimento è consentito il ricorso al Giudice del Registro delle Imprese competente, ai sensi dell'art. 40, comma 7, della legge n. 120/2020) nei quindici giorni successivi.

Il Conservatore del Registro Imprese
Dott. Stefano Carta
(firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/2005)

*Ufficio Registro Imprese
Conservatore: Dr. Stefano Carta
Responsabile del Servizio Dr.ssa Rossella Pinna
Impiegato istruttore Dr.ssa Flavia Murgia*